

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
DIPARTIMENTO GIURIDICO



REGOLAMENTO DIDATTICO
Corso di Laurea Triennale

in

Diritto, nuove tecnologie e sicurezza

(Classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici)

Denominazione del Corso di Studio	Diritto, nuove tecnologie e sicurezza (<i>Law, new Technologies and Security</i>)
Classe di appartenenza	(Classe L-14 - <i>Scienze dei servizi giuridici</i>)
Durata del Corso di Studio	La durata del Corso di Studio è di 3 anni accademici e il numero di crediti formativi universitari per il conseguimento del titolo è 180
Struttura di riferimento	Dipartimento Giuridico
Modalità di svolgimento della didattica	Mista
Presidente	Da definire
Sito web del Corso di Studio	https://www2.dipgiuridico.unimol.it/diritto-nuove-tecnologie-e-sicurezza/
Lingua di erogazione della didattica	Italiano

Art. 1

Oggetto e limiti

1. Il presente Regolamento disciplina le attività didattiche del Corso di Laurea in Diritto, nuove tecnologie e sicurezza nell'ambito dell'autonomia e dei limiti definiti dalle norme di Ateneo.

Art. 2

Struttura e funzioni del Corso di Studio

1. Il Corso di Laurea in Diritto, nuove tecnologie e sicurezza (di seguito Corso di Studio) afferisce al Dipartimento Giuridico ed è organizzato secondo le disposizioni previste dalla Classe di Laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14).
2. Il Corso di Studio ha una durata di tre anni e prevede, ai fini del conseguimento della laurea, l'acquisizione di almeno 180 crediti formativi universitari.
3. Il Corso di Studio è retto dal Consiglio di Corso di Studio (di seguito denominato Consiglio) costituito secondo quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto di Ateneo e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.
4. Il Consiglio elegge al suo interno, tra i professori e i ricercatori di ruolo, un presidente secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale di Ateneo. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste dal regolamento di funzionamento, vigila sulle attività del corso di studio ed è responsabile delle procedure di assicurazione della qualità. Il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato, come previsto dall'art. 41, comma 6 dello Statuto di Ateneo.
5. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività formative del Corso di Studio. In particolare:
 - a) propone al Dipartimento il regolamento e l'ordinamento didattico del corso di studio e le relative modifiche;
 - b) sottopone annualmente all'approvazione del Dipartimento l'offerta didattica programmata ed erogata;
 - c) propone al Dipartimento l'attivazione degli insegnamenti previsti nell'ordinamento del corso di studio;
 - d) cura i rapporti con le parti sociali e l'esterno;
 - e) propone al Dipartimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti di altri atenei e/o a contratto;
 - f) delibera in merito alla convalida di attività formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio, comprese quelle degli studenti diretti e provenienti dall'estero;
 - g) delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;
 - h) approva il calendario didattico del corso di studio nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;
 - i) nomina i cultori della materia;
 - j) nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame finale;
 - k) nomina le commissioni per lo svolgimento delle prove di selezione e/o ammissione;
 - l) approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attività didattiche e di assicurazione della qualità del corso di studio.

Art. 3

Attività formativa e crediti formativi universitari

1. L'attività formativa istituzionale è costituita dalla didattica che si svolge, in modalità mista, attraverso lezioni, seminari, esercitazioni.
2. La programmazione degli insegnamenti e l'attribuzione dei compiti didattici sono determinate dal Consiglio, nei limiti delle competenze attribuite e nel rispetto di quelle degli altri organi di Ateneo.
3. Gli insegnamenti attivi del Corso di Studio sono quelli individuati nell'allegato A, redatto ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera a, del Regolamento Didattico di Ateneo e parte integrante del presente Regolamento.
4. L'elenco degli insegnamenti è quello stabilito negli ordinamenti didattici approvati ed è modificabile periodicamente, secondo le norme vigenti. In materia, comunque si applicano le altre disposizioni che prevedano fasi di approvazione, verifica o comunicazione, stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento competente, dal Regolamento di funzionamento del Corso e dalle altre norme applicabili.
5. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 270/2004 e secondo quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento didattico di Ateneo, il credito formativo universitario (CFU) corrisponde a 25 ore di impegno complessivo dello studente, comprendente ore di lezione, di esercitazione, di seminario e di altre attività formative richieste dall'ordinamento didattico, oltre le ore di studio e di impegno personale necessarie per completare la formazione ai fini del superamento dell'esame.
6. Ad ogni credito formativo corrispondono 6 ore di lezioni frontali o attività didattiche equivalenti, comprensive di esercitazioni e attività assistite equivalenti, rimanendo le restanti da dedicare allo studio individuale.

Art. 4

Obiettivi formativi del Corso di Studio

1. Nell'ambito degli obiettivi formativi generali, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo, gli obiettivi qualificanti del Corso di Studio perseguono la finalità che i laureati devono:
 - avere un sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridica e la capacità di applicare la normativa ad essi pertinente, in particolare, in ambito pubblico, privato, amministrativo, penale, processuale: settori nei quali forte è l'impatto dell'innovazione digitale sui principali istituti giuridici e sull'applicazione dei più avanzati sistemi tecnologici nell'amministrazione pubblica e in quella giudiziaria, oltre che per gli aspetti economico-produttivi;
 - possedere un'approfondita conoscenza delle più rilevanti questioni giuridiche sui temi della digitalizzazione e dell'utilizzo della c.d. intelligenza artificiale, in riferimento alla normazione internazionale ed europea, volgendo attenzione anche all'ottica comparatistica;
 - disporre di una valida preparazione in ambito storico-filosofico per comprendere l'impatto che la rivoluzione tecnologica e digitale ha avuto sulla realtà contemporanea;
 - avere una reale consapevolezza delle problematiche di matrice socio-politico-economica che riguardano l'espansione del fenomeno digitale e le sue implicazioni nei diversi livelli considerati;

- avere una adeguata formazione di tipo tecnico-informatico in grado garantire le coordinate fondamentali per comprendere l'evoluzione del fenomeno ed i principali processi di innovazione tecnologica e digitale che impattano sui più svariati ambiti della vita politica, sociale ed economica;
- possedere una opportuna competenza di lingua inglese, al fine di garantire sia un facile accesso alla documentazione normativa internazionale ed europea sia il dialogo con le organizzazioni internazionali.

Art. 5

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. I laureati del Corso di Studio possono svolgere attività professionali in ambito giuridico-amministrativo, sia pubblico che privato, nelle amministrazioni, nelle imprese, in enti che operano nei settori dei servizi sociali della cultura, dello sport e dell'ambiente, nelle organizzazioni internazionali per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica unita a competenze specialistiche sul versante dell'informatica e delle nuove tecnologie digitali.
2. I laureati del Corso di Studio, quali esperti in diritto delle nuove tecnologie, sono in grado di offrire adeguata consulenza, interna o esterna agli enti, nei rapporti con l'eventuale clientela, nella gestione dei processi e delle procedure amministrative con le amministrazioni, nella gestione dei rapporti di lavoro. Inoltre, possono svolgere attività di operatori giudiziari mettendo le proprie competenze giuridico informatiche al servizio di un più efficiente svolgimento delle funzioni del Ministero della Giustizia, interessato da processi di informatizzazione e digitalizzazione, anche con riferimento alla gestione del contenzioso telematico civile, tributario e amministrativo e alla comprensione della dinamica dell'*Artificial Intelligence* applicata nel processo civile.
3. Gli sbocchi professionali del Corso di Studio possono essere sintetizzati, in via indicativa e senza pretesa di completezza, secondo la classificazione ISTAT delle professioni come segue:
 - Tecnici dell'acquisizione delle informazioni;
 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi;
 - Tecnici del lavoro bancario;
 - Tecnici dei servizi per l'impiego;
 - Tecnici dei servizi giudiziari;
 - Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze;
 - Tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di certificazioni e documentazioni personali.

Art. 6

Insegnamenti (mutuazione / divisione in moduli)

1. Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto delle competenze di altri organi e ottenendone i relativi atti di permesso, il Consiglio può stabilire la mutuazione di un insegnamento da un altro Corso di Laurea.
2. Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio, ferma l'approvazione degli altri organi eventualmente competenti, può stabilire, su proposta di uno o più docenti, di dividere un insegnamento in moduli attribuendone la titolarità ad un unico docente, che d'ufficio risulterà essere il Presidente della Commissione d'esame. Il Consiglio può, altresì, attribuire la titolarità di un insegnamento a due o più docenti

diversi, in coaffidamento, ferme la ripartizione in moduli e la responsabilità solidale di tutti i docenti affidatari; in questo caso, il Presidente della Commissione d'esame è il più anziano nel ruolo, salva diversa disposizione di quest'ultimo. In ambedue i casi, la valutazione del voto d'esame è unica e non può essere frazionata in alcun modo.

Art. 7

Accesso

1. Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo sulla base della vigente normativa. Il Corso di Studio è ad accesso non programmato.

Art. 8

Modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Il Consiglio si propone di verificare la preparazione di base e l'attitudine degli studenti iscritti al Corso di Studio, nonché le loro aspettative ed aspirazioni professionali/occupazionali, mediante un test d'ingresso. Il livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto è quello previsto nei programmi di studio delle scuole secondarie di secondo grado.
2. Il test, obbligatorio per tutti gli studenti iscritti al primo anno, è finalizzato a renderli consapevoli della scelta operata e a valutare che le loro conoscenze di base gli consentano di conseguire gli obiettivi formativi del Corso di Studio.
3. Il test d'ingresso è costituito da domande a risposta multipla sui seguenti argomenti:
 - logica;
 - competenza linguistica (sintassi e lessico);
 - cultura generale.
4. L'esito del test non pregiudica l'iscrizione al Corso di Studio, ma comporta, nel caso di mancato superamento, l'attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), ossia di specifiche attività necessarie per colmare le eventuali carenze. Gli OFA saranno addebitati agli studenti che non avranno raggiunto il livello di idoneità stabilito nel 50% delle risposte esatte agli specifici quesiti somministrati nel test d'ingresso.
5. Per assolvere gli OFA viene prevista la frequenza ad appositi seminari e/o percorsi di recupero stabiliti dal Consiglio, finalizzati ad ampliare le conoscenze per gli immatricolati che non abbiano superato il test d'ingresso. Il Consiglio valuta e monitora l'efficienza delle azioni compensative per garantire il successo formativo degli studenti. In particolare, come modalità specifiche di verifica e di valutazione del recupero dei debiti formativi accertati, si richiede il superamento di test di verifica contestuali e/o il superamento di una verifica orale sugli argomenti trattati nei seminari/percorsi di recupero.
6. Gli studenti potranno accedere alle verifiche di profitto degli insegnamenti previsti nel primo anno soltanto dopo aver assolto gli OFA.

Art. 9

Attività formative scelte autonomamente dallo studente

1. Nella formazione del piano di studio o in altre fasi, lo studente decide autonomamente sulle attività formative riservate alla sua scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché il Consiglio le ritenga coerenti con il suo progetto formativo. La

valutazione della congruità delle attività scelte con il progetto formativo dello studente può essere predeterminata dal Consiglio con la predisposizione di un modello di piano di studio redatto secondo gli indirizzi statutari; in questo caso lo studente sostiene gli esami per le attività didattiche a scelta senza ulteriori verifiche di congruità. In tutti gli altri casi il Consiglio o i docenti delegati all'approvazione del piano di studi individuale valutano la coerenza con il progetto formativo dello studente.

2. Nel caso di attività Erasmus, di breve o di lunga durata, o nel caso di altri tirocini, stages o di altre attività relative al mondo del lavoro comunque denominate, è riconoscibile un certo numero di crediti, rispettando il principio di congruenza tra l'attività in questione e gli obiettivi formativi del Corso di Studio.
3. Le attività, diverse da quelle formative, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, possono essere sostituite da attività formative scelte autonomamente dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo.

Art. 10

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Per il riconoscimento di crediti ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, il riconoscimento di prove di esame sostenute in Corsi di Laurea diversi dal presente Corso di Studio, relativamente al trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro Corso di Studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale degli studenti, viene valutato dalla Commissione Didattica Delegata dal Consiglio, che convalida gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di crediti formativi previsti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.
2. Il numero massimo dei crediti formativi riconoscibili risulta determinato dalla normativa vigente e dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'ordinamento didattico del Corso.
3. Gli esami sostenuti e non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'ordinamento didattico del Corso o eccedenti i limiti di cui al primo comma, a richiesta dello studente, potranno essere riconosciuti come attività formative "a scelta" dello studente, purché coerenti con il suo progetto formativo, sino al numero di crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico stesso.

Art. 11

Esami e altre forme di verifica

1. L'ammissione agli esami di profitto è subordinata alla verifica del rispetto delle propedeuticità tra gli insegnamenti. In particolare, per essere ammesso a sostenere l'esame relativo a un insegnamento che preveda propedeuticità lo studente deve avere già superato gli esami degli insegnamenti a esso propedeutici.

2. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo, quando l'esame si concluda con una valutazione d'insufficienza, questa deve essere verbalizzata, senza votazione. La valutazione d'insufficienza vale come esame non superato. Nel caso di esame non superato lo studente non può ripresentarsi all'appello successivo. Qualora la valutazione superi la sufficienza e sia rifiutata da parte dello studente, il rifiuto del voto è considerato, ad ogni effetto, come esame non superato. Fino a che il Presidente della Commissione d'esame non abbia pronunciato la votazione, lo studente può ritirarsi, di sua iniziativa o su invito del Presidente. Il ritiro è ipotesi diversa da quella dell'esame non superato e lo studente può ripresentarsi all'appello successivo.
3. Ai sensi degli artt. 14 e 18 del Regolamento Didattico di Ateneo e tenute ferme le tipologie d'esame vigenti, possono svolgersi altre forme di verifica del profitto che siano non definitive e che verranno valutate esclusivamente nella votazione finale. Devono aver luogo in prossimità degli appelli d'esame.
4. Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, il numero annuale degli appelli e la successiva distribuzione nel tempo sono stabiliti dal Consiglio, nei limiti e subordinatamente a quanto previsto nelle norme del Regolamento di Dipartimento e nelle altre norme vigenti. Il numero annuale degli appelli non è inferiore a sei e può essere elevato in favore degli studenti fuori corso o di altre categorie di studenti determinate dal Consiglio. Nella fissazione degli appelli si osserva, per quanto possibile, il principio della non sovrapposizione con le lezioni. Ove la sovrapposizione non sia evitabile, le lezioni possono essere sospese.
5. Il docente può posticipare le date d'esame nel periodo previsto dalla programmazione dell'attività didattica con previa specifica comunicazione al Direttore del Dipartimento competente; deve altresì informare gli studenti entro un congruo termine e con tutte le forme di notifica disponibili, privilegiando quelle *on line*. Al di fuori di tale ipotesi le date d'esame possono essere modificate solo in casi eccezionali ed urgenti previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento competente o di suoi delegati, sentito il Presidente del Consiglio.

Art. 12

Prova finale

1. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, la laurea si consegue con il superamento di una prova finale. La prova finale consiste di un elaborato scritto, sviluppato sotto la guida di un relatore, e di un'esposizione orale. Nel valutare la prova, la Commissione deve tener conto, fra l'altro, del tempo occorrente a preparare l'elaborato, della sua accuratezza formale e sostanziale, dell'esposizione orale.
2. Il termine minimo tra l'assegnazione e la discussione è di sei mesi, salvo autorizzazione del Consiglio, e in ogni caso non inferiore a 3 mesi.
3. L'elaborato potrà essere strutturato sulla base dell'attività effettuata durante lo *stage* o il *project work* ovvero su una tematica del percorso formativo; potrà anche essere redatto e discusso in lingua inglese.
4. Il candidato dovrà discutere il proprio lavoro di fronte alla Commissione di laurea in un esame pubblico.
5. Per la determinazione del punteggio della prova finale la Commissione può assegnare da 0 a 6 punti tenendo conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi di conclusione

degli studi (in corso), del numero dei CFU conseguiti con lode, nonché della maturità e capacità di elaborazione dell'elaborato finale e dell'esposizione orale.

6. La lode è attribuita con il voto unanime della Commissione soltanto agli studenti meritevoli di un voto di laurea pieno.

Art. 13

Rinnovo assegnazione di tesi

1. Al fine di favorire l'accesso alle tesi di laurea al più alto numero di studenti, i docenti possono rinnovare le assegnazioni di tesi per un solo anno accademico successivo a quello di assegnazione salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio su richiesta del docente relatore fondata su specifiche ed eccezionali ragioni di ulteriore approfondimento.

Art. 14

Procedura di assegnazione delle tesi

1. La richiesta di assegnazione dell'argomento della prova finale non può essere presentata dallo studente prima che abbia maturato almeno 120 CFU.
2. Lo studente può scegliere il relatore della tesi il quale deve essere un docente titolare/affidatario di un insegnamento del Corso di Studio. L'argomento deve essere coerente con il percorso formativo dello studente. Lo studente non potrà richiedere contemporaneamente l'assegnazione della tesi a più docenti.

Art. 15

Modifiche del Regolamento didattico di Corso di Studio

1. Il Consiglio assicura periodicamente la revisione del presente Regolamento con le modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, per la modifica del Regolamento e dell'elenco degli insegnamenti, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi, vanno richiesti alla Commissione paritetica docenti-studenti del competente Dipartimento i pareri previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 16

Rinvio ad altre fonti

1. I riferimenti del presente regolamento allo Statuto dell'Università degli studi del Molise, al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento di Dipartimento, s'intendono rivolti alla fonte normativa e non al particolare atto normativo, a mezzo di rinvio recettizio, sicché ogni modifica dei suddetti atti normativi costituisce integrazione automatica del presente regolamento.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'ordinamento universitario.

Allegato A

INSEGNAMENTO	SSD	TAF*	CFU
1 ANNO			
Diritto privato nell'era digitale	IUS/01	B	9
Introduzione alle scienze giuridiche	IUS/18	B	6
Tecnologie e storia dell'esperienza giuridica moderna	IUS/19	B	6
Diritti fondamentali e nuove tecnologie	IUS/08	B	9
Informatica giuridica	IUS/20	B	9
Intelligenza artificiale e data analytics	INF/01 + MAT/08	A	6+3
Diritto internazionale e cyberspace	IUS/13	A	6
Lingua inglese		L	5
INSEGNAMENTO A SCELTA		S	6
			65
2 ANNO			
Diritto dell'amministrazione digitale	IUS/10	C	9
Economia dei mercati digitali	SECS-P/01+ SECS-P/07	C + C	5+4
Diritto dell'impresa innovativa	IUS/04	C	9
Smart Contract e Contract Law	IUS/01 + IUS/02	B + C	3 + 6
Diritto penale dell'informatica	IUS/17	C	6
Tecnologie applicate al processo	IUS/16 + IUS/15	C + C	6+3
Software and network security	ING-INF/05	A	6
INSEGNAMENTO A SCELTA		S	6
			63
3 ANNO			
Curriculum: Sicurezza digitale			
Privacy e protezione dei dati personali	IUS/14 + IUS/10	C + C	3+3
Criminologia e nuove tecnologie	SPS/12	C	6
Internet banking e Fintech: profili giuridici	IUS/04 + IUS/05	C + C	3+3
Fiscalità delle attività innovative	IUS/12	C	6
Curriculum: Innovazione sostenibile			
Diritto dell'ambiente e dell'energia	IUS/10	C	6
Diritto della sostenibilità agroalimentare	IUS/03	C	6
Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile	IUS/07	C	6
Trasporti, nuove tecnologie e intelligenza artificiale	IUS/06	C	6
INSEGNAMENTO A SCELTA		S	6
INSEGNAMENTO A SCELTA		S	6
STAGE O PROJECT WORK		--	10
PROVA FINALE		PF	6
			52
			180

Legenda:

TAF = Tipologie e Ambiti delle Attività formative:

- A: "Attività Affine o integrativa";
- B: "Attività di Base";
- C: "Attività Caratterizzanti";
- S: "Attività a scelta dello studente"
- L: "Lingua straniera";
- PF: "Prova finale"

SSD = Settore Scientifico Disciplinare

CFU = Credito Formativo Universitario